

STATUTI

Statuti dell'Associazione Parco del Laveggio

Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal genere.

Art. 1 Denominazione e sede

Sotto la denominazione "Associazione Parco del Laveggio" è stata costituita il xx.xx.xxxx un'Associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero, con sede a Mendrisio.

Art. 2 Scopo

¹L'Associazione Parco del Laveggio (di seguito detta: Associazione) ha per scopo:

- la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del Parco nello spirito del progetto ideato dall'Associazione Cittadini per il territorio;
- il coordinamento dei progetti e degli interventi che toccano il comprensorio del Parco curando i contatti con enti pubblici e privati;
- la promozione di attività di volontariato e di sensibilizzazione presso la popolazione.

²L'Associazione è apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art. 3 Mezzi e finanze

¹Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da donazioni, contributi volontari, sponsorizzazioni, contributi e sostegni pubblici, dai proventi delle attività promosse dall'Associazione, da eventuali altri finanziamenti, così come dal reddito del patrimonio sociale.

²Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato direttivo redige un bilancio sullo stato patrimoniale dell'Associazione, che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci, la prima volta il 30 giugno 2027.

Art. 4 Soci

¹I soci fondatori dell'Associazione sono i promotori che sottoscrivono i presenti statuti.

²Nuovi soci possono essere ammessi su proposta del Comitato Direttivo e con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti all'Assemblea generale.

³L'eventuale esclusione di un socio deve essere decisa dalla maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci presenti all'Assemblea generale.

⁴Ogni socio ha il diritto di dimettersi con un preavviso di 6 (sei) mesi per la fine dell'anno civile, dandone avviso per iscritto all'Associazione.

Art. 5 Struttura dell'Associazione

L'Associazione è composta dai seguenti organi:

- Assemblea generale
- Comitato direttivo
- Organo di revisione (se optato dall'Assemblea)

Art. 6 Assemblea generale

¹L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

²Tutti i soci dell'Associazione hanno equal diritto di voto.

³I rappresentanti dei Comuni soci dell'Associazione, nell'Assemblea generale sono designati dai rispettivi Consigli comunali.

La carica di rappresentante del CMAMM è attribuita alla persona che ricopre il ruolo di facente funzione di Direttore/Segretario.

⁴L'Assemblea generale decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell'Associazione e in particolare:

- nomina e revoca (per motivi gravi) il Comitato direttivo e l'Organo di revisione;
- decide la costituzione e lo scioglimento dell'Organo di revisione;
- decide circa l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- approva la revisione totale o parziale degli Statuti dell'Associazione;
- delibera sugli argomenti all'ordine del giorno;
- delibera circa l'approvazione dei rapporti di gestione, del preventivo e del bilancio consuntivo annuale dell'Associazione;
- delibera su tutti gli altri oggetti che non sono di competenza degli altri organi dell'Associazione.

⁵Per la revisione degli Statuti e lo scioglimento dell'Associazione è indispensabile ottenere una maggioranza di 2/3 (due terzi) delle persone presenti e aventi diritto di voto all'atto della votazione. Per le altre decisioni, è sufficiente la maggioranza semplice dei soci presenti.

⁶Un'Assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente. I soci vengono convocati dal Comitato direttivo per iscritto o, con l'autorizzazione del socio, per posta elettronica, con allegato l'ordine del giorno, con un preavviso di almeno due settimane dalla data dell'Assemblea generale.

⁷Almeno 1/5 (un quinto) dei soci può chiedere per iscritto in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, indicandone lo scopo. L'Assemblea deve avere luogo entro tre settimane dalla ricezione della richiesta.

Art. 7 Comitato direttivo

¹Il Comitato direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

²Il Comitato direttivo è composto da 7 (sette) persone, e meglio:

- 1 (uno) rappresentante della Città di Mendrisio;
- 1 (uno) rappresentante del Comune di Riva San Vitale;
- 1 (uno) rappresentante del Comune di Stabio;
- 2 (due) rappresentanti dell'Associazione Cittadini per il territorio;
- 1 (uno) rappresentante del Consorzio CMAMM; la carica è attribuita alla persona che ricopre il ruolo di facente funzione di Presidente;
- 1 (uno) membro cooptato dal Comitato direttivo.

³Il Comitato direttivo è nominato dall'Assemblea generale, su proposta dei rispettivi enti di appartenenza, ad eccezione di 1 (uno) membro, che verrà nominato dal Comitato direttivo stesso in occasione della prima riunione del Comitato direttivo post-nomina.

⁴I membri di Comitato svolgono il loro mandato a titolo gratuito, riservata la possibilità di riconoscere loro il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio della loro funzione.

⁵L'Associazione è rappresentata dal suo Comitato direttivo, il quale può impegnare la stessa con la firma del Presidente o del suo vice, unitamente ad un altro membro del Comitato direttivo.

⁶Il Presidente presiede le riunioni del Comitato direttivo.

⁷I membri del Comitato direttivo entrano in carica subito dopo la nomina. In principio, la nomina ha una durata di 4 (quattro) anni. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica per il periodo corrispondente a quello della legislatura comunale, e sono rieleggibili.

⁸Il compito del Comitato direttivo è quello di agevolare le attività svolte dall'Associazione e di applicare e attuare le delibere dell'Assemblea generale.

⁹Il Comitato direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un segretario;
- nomina il settimo membro del Comitato direttivo;
- è autorizzato a disporre liberamente del patrimonio dell'Associazione al fine di perseguire lo scopo descritto nei presenti Statuti, previa valida deliberazione con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri;
- redige il resoconto sull'attività e allestisce il bilancio preventivo e consuntivo sullo stato patrimoniale dell'Associazione;
- prepara e convoca le assemblee;
- vigila sul rispetto degli Statuti da parte dei soci;
- allestisce e propone il programma annuale dell'Associazione;
- nomina le commissioni di lavoro e i comitati di sostegno.

¹⁰Le deliberazioni del Comitato direttivo sono verbalizzate e sono prese con voto favorevole della maggioranza dei membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni prese tramite circolazione degli atti (anche e-mail) sono valide.

¹¹Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei membri.

Art. 8 Responsabilità

L'Associazione risponde delle proprie obbligazioni unicamente con il patrimonio sociale. I soci non sono tenuti ad altre prestazioni, sono liberati da ogni responsabilità personale e non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 Organo di revisione

¹L'Assemblea generale può nominare un Organo di revisione.

²All'Organo di revisione incombono le mansioni di legge, segnatamente la verifica dei conti dell'Associazione.

Art. 10 Scioglimento

¹L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea generale, con il consenso dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti a un'Assemblea, nel cui relativo ordine del giorno figura una trattanda in tal senso.

²Al momento dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione e gli eventuali attivi saranno devoluti esclusivamente ad istituzioni a beneficio dell'esenzione fiscale e con finalità affini.

Art. 11 Legge applicabile e foro competente

¹I presenti Statuti sono regolati dal diritto svizzero e, conformemente a questo, dovranno essere interpretati.

²Quale foro competente esclusivo, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione ai presenti Statuti o in virtù degli stessi, viene eletta la sede dell'Associazione.

³I presenti Statuti sono stati letti e approvati in ogni singola disposizione e nel suo complesso dall'Assemblea dei fondatori riunitasi a Mendrisio in data xx.xx.xxxx.